



Giovedì 26/03/2020

Delibera CNF: il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con una delibera approvata nella seduta straordinaria del 20 marzo scorso ed inviata agli Ordini locali e alle Unioni regionali, il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto sull'obbligo formativo per gli avvocati chiarendo che il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo, e che i crediti minimi da acquisire saranno in totale cinque (tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale) e potranno essere conseguiti integralmente tramite formazione a distanza.

Inoltre, precisa ancora il CNF, i crediti acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti nel triennio 2017/2019, se concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Il CNF, poi, invita:

- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;
- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza;
- le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza.

Clicca qui per leggere la delibera.

<https://www.consiglionazionaleforense.it>